

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte di Appello di Catanzaro  
Terza Sezione Civile**

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:  
Dott.ssa RITA MAJORE - Presidente  
Dott.ssa CHIARA ERMINI - Consigliere  
Dott. ANTONIO DE NUCCIO - G. Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis/2014 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2018, con i termini, rimessa sul ruolo con provvedimento del 26 giugno 2018 in seguito al trasferimento del Presidente del precedente collegio vertente

**TRA**

SOCIETA'

**APPELLANTE**

**CONTRO**

BANCA

**APPELLATA**

**Conclusioni:**

**Per l'APPELLANTE:**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dello spiegato appello

- 1) Riformare totalmente la sentenza n. 416/13 resa dal Tribunale di Rossano in data 9/07/2013, depositata in cancelleria l'11/07/13;
- 2) Per l'effetto ed in conseguenza, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha addebitato sul conto corrente per cui è causa, senza alcuna disposizione del correntista, una somma pari ad € 5.049,58;
- 3) Per conseguenza, condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno materiale sofferto dalla società attrice nella misura pari alla cifra addebitata, comprensiva di interessi passivi e di ogni ulteriore somma applicata;
- 4) Accertare e dichiarare, quindi, l'effettivo saldo relativo al conto corrente per cui è causa, scomputando tutte le somme illegittimamente imputate al passivo scaturente a seguito della detta operazione e ricostruendo il rapporto a far data dal 30.9.05, depurandolo degli interessi passivi applicati seguendo le medesime frequenze e nella medesima misura ed applicando al rapporto di interessi attivi, nella misura convenzionalmente stabilita;
- 5) Accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha privato la società attrice della somma di € 5.049,58, per contratto offerta in affidamento;
- 6) Conseguentemente, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in cui è incorso il convenuto Istituto di Credito per la mancata ottemperanza all'obbligo di tenere, integralmente, la somma affidata a disposizione del correntista;
- 7) Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza al denunciato inadempimento, da quantificarsi nella misura di € 615.000,00 ovvero in quella maggiore o minore, somma che risultava in corso istruttoria ovvero ritenuta di Giustizia;

*Sentenza, Corte d'Appello di Catanzaro, Pres. Majore – Rel. De Nuccio, n. 468 del 6 marzo 2019*

8) Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.

### **Per l'APPELLATA:**

Voglia la Corte, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello proposto dallo nei confronti della Banca, con la conferma della impugnata sentenza nei confronti della stessa e con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata in data 21.02.2008, SOCIETA' conveniva innanzi al Tribunale di Rossano la Banca esponendo quanto segue. L'attore aveva stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente (n. omissis) e si avvedeva di un'operazione anomala, ossia l'addebito di un bonifico di € 5.049,58 senza alcuna specifica autorizzazione. Tale operazione, considerato che si trattava di un conto corrente con affido, determinava come conseguenza un saldo passivo di € 9.466,44, la chiusura della linea di credito e la perdita di opportunità lavorative in assenza di fondi. SOCIETA' concludeva chiedendo la restituzione della somma di € 5.049,58 oltre al risarcimento dei danni subiti in seguito all'inadempimento contrattuale dell'Istituto di Credito quantificati in € 15.000,00 o altra somma maggiore o minore quantificata in corso del giudizio.

Si costituiva la Banca rilevando che non si trattava di un'operazione anomala, che la stessa era stata autorizzata direttamente dal Sig. OMISSIS, legale rappresentante della SOCIETA', a favore del c/c n. omissis intestato a omissis, suo padre, già titolare della SOCIETA' poi ceduta ai figli, che in quel particolare periodo presentava delle anomalie importanti (il continuo sconfinamento del conto e la presenza di assegni non pagati alla prima presentazione e appostati a sospesi).

La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU ed all'udienza del 23.1.2013 veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 cpc.

La causa veniva decisa con sentenza n. 416/2013 del 9 luglio 2013 e depositata in data 11 luglio 2013.

Il Tribunale di Rossano, definitivamente pronunciando così provvede:

- a) Rigetta le domande;
- b) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- c) Pone in via definitiva le spese di CTU, per come liquidata in corso di causa, a carico della parte attrice.

Avverso la decisione sopra indicata con citazione notificata in data 14 febbraio 2014 presso il difensore costituito della Banca proponeva gravame la SOCIETA' lamentando l'erroneità della sentenza e chiedendo la riforma. L'appellante, censurava la sentenza con due motivi:

- 1) Lamentava l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Banca che disponeva un bonifico senza autorizzazione.
- 2) Censurava la sentenza nella parte in cui ipotizzava una commistione tra i membri della società ed il titolare del conto beneficiario del bonifico.

Si costituiva in cancelleria il 26.06.2014 l'appellata Banca, che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Successivamente all'udienza del 25 settembre 2018 le parti reiteravano le proprie richieste conclusive così come integralmente trascritte in epigrafe e precisate all'udienza del 12 dicembre 2017 e dopo aver mutato la composizione del collegio,

*Sentenza, Corte d'Appello di Catanzaro, Pres. Majore – Rel. De Nuccio, n. 468 del 6 marzo 2019*

riassegnando la causa al giudice ausiliario (*omissis*) la Corte la tratteneva per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.

Parte appellata depositava comparsa conclusionale in via telematica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### A) SINTESI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO:

Il giudice di prime cure rigettava la domanda in quanto la forma scritta secondo la legislazione bancaria all'epoca vigente, era prevista solo per la redazione dei contratti e non per le singole operazioni di addebito ed accredito ed inoltre l'indebito bonifico a favore del genitore veniva eccepito dopo quasi due anni dal pagamento lasciando supporre che vi fosse l'autorizzazione orale del legale rappresentante salvo successivo ripensamento.

### B) QUESTIONE PRELIMINARE EX ART. 342 C.P.C.

L'appellata Banca eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, in quanto l'appellante si limitava a riproporre le stesse deduzioni prospettate in primo grado senza indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, né le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge, né la rilevanza ai fini del giudizio né il procedimento logico giuridico contraddittorio e non condivisibile seguito dal Tribunale.

La Corte ritiene l'eccezione infondata in quanto l'atto introduttivo indica le parti della sentenza che intende impugnare, prospettando le censure rilevate ed individuando il *quantum appellatum*. A tanto si deve aggiungere che la Suprema Corte, con recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. Un. 16 novembre 2017 n. 27199) ha fissato il seguente principio: "*Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado*"...

### C) MOTIVI D'APPELLO.

La Corte ritiene di esaminare congiuntamente i due motivi di appello in quanto strettamente connessi. Con il primo l'appellante lamentava l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Banca che disponeva un bonifico senza autorizzazione. Con il secondo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui ipotizzava una commistione tra i membri della società ed il titolare del conto beneficiario del bonifico.

La Corte ritiene infondati i motivi per le ragioni che seguono.

L'attività istruttoria consentiva di accertare che il legale rappresentante della SOCIETA' era consapevole del bonifico effettuato a favore del padre così come riportato all'udienza del 18.02.2010 dal testimone OMISSIS, Direttore della Filiale di omissis della Banca. Il teste riferiva di un incontro a cui partecipava anche il Vicedirettore ed il Sig. OMISSIS in cui si discuteva delle problematiche economiche di OMISSIS; qualche giorno dopo il rappresentante della SOCIETA' tornava in Banca con il fratello e socio ed autorizzava il bonifico a favore del padre.

La produzione documentale offerta dall'attore consentiva di accertare che questi con raccomandata del 31.05.2007 inviata alla Filiale di OMISSIS della Banca si lamentava di

*Sentenza, Corte d'Appello di Catanzaro, Pres. Majore – Rel. De Nuccio, n. 468 del 6 marzo 2019*

un'operazione di trasferimento di denaro non autorizzata avvenuta in data 20.10.2005 dell'importo di € 5.049,58 a favore di altro conto corrente.

La costituzione dell'Istituto di credito consentiva di apprendere che il conto corrente beneficiario del bonifico era intestato a OMISSIS, già titolare dello studio di consulenza prima di cederlo ai figli.

Risulta incontestato che la Banca disponeva il bonifico di € 5.049,58 in data 20.10.2005 dal conto corrente n. omissis intestato alla SOCIETA' a favore del conto corrente n. omissis intestato al padre, che l'operazione non era supportata da una fiche di giroconto per bonifici sottoscritta dall'Amministratore della società e che le veniva regolarmente comunicata con l'estratto conto dell'ultimo trimestre del 2005.

La Corte seguendo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, rileva che ai sensi dell'art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate e che tuttavia l'approvazione del conto non impedisce l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano ed è compatibile con la contestazione che le singole registrazioni sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace, perché i titoli contrattuali che sono alla loro base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti. Nel merito del rapporto negoziale in questione esisteva la prova che il legale rappresentante della società aveva avuto tempestiva comunicazione del giroconto ed aveva effettivamente dato l'approvazione consapevole dell'operazione negoziale sottostante, con la conseguenza che tale giroconto, anche se non ordinato con disposizione antecedente, era stato approvato successivamente e che le contestazioni dovevano ritenersi tardive non a causa della decadenza dai termini fissati dalle norme bancarie, quanto per la ragione sostanziale che l'operazione di giroconto era stata già consapevolmente accettata e ratificata dallo stesso, in tal senso la Cass. Civ. Sez. I 26/05/2011 n. 11626. La consapevolezza e tacita approvazione del bonifico si desume inoltre dalla circostanza che dopo aver ricevuto la comunicazione del giroconto la società attendeva quasi due anni prima di inviare la raccomandata con la richiesta di restituzione della somma indebitamente versata, senza indicare che il beneficiario del bonifico era il padre.

Ne discende il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.

D) Le spese seguono il principio della soccombenza utilizzando le tariffe minime vigenti per lo scaglione di valore dichiarato, escludendo la fase istruttoria non espletata, liquidate in € 915,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti dell'obbligo di "versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".

### PQM

La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da SOCIETA' con atto citazione notificato in data 14 febbraio 2014 nei confronti di BANCA avverso la sentenza n. 416/2013 del 9 luglio 2013 e depositata in data 11 luglio 2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1 - Rigetta l'appello con conferma dell'impugnata sentenza;
- 2 - Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'appellata BANCA delle spese liquidate € 915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, III sezione civile  
22 gennaio 2019.

Il G.A. Estensore

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS